

Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità, per l'anno educativo 2024/2025.

FSE+ 2021/2027. PRIORITA' ISTRUZIONE E FORMAZIONE – Azione PAD 2.f.12.

Articolo 1 Finalità dell'avviso

Promozione e sostegno nell'anno educativo 2024/2025 (settembre 2024-luglio 2025) dell'accoglienza dei bambini in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità e a titolarità:

a) **comunale**;

b) **privata, esclusivamente** se in possesso del requisito dell'accreditamento di cui agli artt. 49 e 51 del D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii.; **limitatamente** ai servizi a titolarità privata, **il supporto viene garantito per i bambini e le bambine, i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni tra 35.000,01 e 50.000,00.**

(La struttura privata può avere sede anche in altro Comune)

Per il sostegno della frequenza dei nidi privati accreditati i bambini e le bambine devono risultare in lista di attesa (si andrà pertanto a verificare in sede di istruttoria che i bambini e le bambine inserite nell'allegato E siano anche nell'elenco della lista di attesa approvata).

LA QUALITA':

L'attenzione al tema della qualità viene confermato dalle disposizioni normative relative ai servizi per la prima infanzia previste dal Regolamento Regionale di cui al D.P.G.R. 41/r 2013 e ss.mm.ii. e da quanto previsto dal presente avviso, con **particolare riferimento all'inclusione sociale** e alle risorse specificatamente destinate a favorire l'accoglienza dei bambini e delle bambine:

- a) con la **certificazione di disabilità** di cui alla Legge n. 104/1992;
- b) il cui nucleo familiare presenti una **situazione segnalata** dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;
- c) dei quali almeno un genitore sia titolare dello **status di rifugiato** o dello **status di protezione** sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE".

In particolare si fa riferimento al **Sistema di Governance** previsto per l'accompagnamento, il supporto e lo sviluppo dei servizi, alla **professionalità** richiesta per il **personale** impegnato nei contesti educativi, così come indicato dal Titolo I "Oggetto e disposizioni generali" del Regolamento di cui sopra.

Inoltre sono individuati come indicatori di qualità i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per ciascuna tipologia di servizio di cui ai titoli II "Nido d'infanzia", III "Servizi integrativi" e IV "Continuità verticale" oltre a quanto già sopra menzionato.

Risultano determinanti per la qualificazione del Sistema anche la **capacità inclusiva** dei servizi nei confronti delle bambine e dei bambini con particolari problematiche rilevate, precedentemente indicate.

Infine la prospettiva della **continuità verticale da 0 a 6 anni**, così come previsto dalla normativa nazionale, risulta un'ulteriore elemento qualificante del sistema, al fine di garantire la coerenza dei processi educativi per questa fascia di età.

NOTA ESPLICATIVA RELATIVA ALL'ART.2 DELL'AVVISO – LA QUALITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Si informa che, in sede di controllo in loco, sarà richiesta, sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, che siano garantiti:

- **la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie** che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, come previsto dall'art.4 del del Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R;
- **la costituzione delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico**, come previsto dall'art.6 del del Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
- **lo sviluppo e coordinamento dell'utilizzo**, da parte dei servizi del territorio, **degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio** dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione, come previsto dall'art.7 comma 4 lett.e del Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

NOTA ESPLICATIVA RELATIVA ALL'ART.2 DELL'AVVISO – LA QUALITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

A **garanzia della Qualità** delle strutture educative presso ogni sede sarà sempre reso disponibile (o inviato ai genitori/tutori dei bambini frequentanti) il “**progetto educativo**”.

La **Carta dei Servizi**, il **progetto pedagogico** e il **progetto educativo** (uno per ciascuna struttura educativa), redatti secondo le indicazioni del Regolamento Regionale n.41/2013 (Vedi artt. 5, 6 e 17), **devono essere approvati con atto del Comune/Unione dei Comuni** e resi disponibili sia sul sito web, nella pagina dedicata all'intervento, che nelle pagine dedicate alle informazioni agli utenti (es. pagina URP).

QUANDO APPROVARE LA DETERMINA DIRIGENZIALE: possibilmente entro l'avvio dell'anno educativo, e comunque entro e non oltre il 30 settembre p.v.

NOTA ESPLICATIVA RELATIVA ALL'ART.2 DELL'AVVISO.

CARTA DEI SERVIZI ,PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO

Per quanto riguarda le **strutture Comunali a gestione diretta e indiretta** tali documenti possono anche essere gli stessi, l'Amministrazione comunale può approvare, con determina, **la Carta dei Servizi, un unico progetto pedagogico e un unico progetto educativo** (quest'ultimo dovrà contenere le specifiche di ciascun servizio a cui si riferisce nel caso sia elaborato per più strutture). Entrambi i documenti devono comunque essere sempre resi disponibile presso ciascuna struttura educativa e consegnati/inviati/resi consultabili a ciascun genitore/tutore.

Si ricorda che la **Carta dei Servizi** dovrà obbligatoriamente contenere una parte dedicata a "**osservazioni/suggerimenti/reclami**" con l'indicazione che gli stessi dovranno essere inviati al Comune/Unione di competenza, il quale si impegna a darne comunicazione all'eventuale ente gestore del servizio.

Se non presente, tale parte, può essere integrata la Carta dei Servizi già approvata, con un "**addendum**" alla stessa.

Tali atti devono resi disponibili sia sul sito web del Comune/Unione, nella pagina dedicata all'intervento, che nelle pagine dedicate alle informazioni agli utenti (es. pagina URP).

Rispetto alle **tempistiche**, essendo il primo anno che l'avviso specifica quanto sopra, nonostante indicato nel Regolamento regionale, si ritiene opportuno che la determina di cui sopra sia approvata **possibilmente entro l'avvio dell'anno educativo**, e comunque entro e **non oltre il 30 settembre p.v.**

La relativa documentazione sarà **tenuta agli atti dei vs. uffici**, al fine di presentarla in sede di eventuale controllo in loco.

Per quanto riguarda le **strutture private**, tali documenti, essendo stati presentati e approvati in sede di autorizzazione e accreditamento, risultano già inseriti nella documentazione sottoposta a controllo annuale da parte delle Amministrazioni comunali e pertanto si ritengono "approvate".

Anche per le strutture private tali documenti devono essere sempre resi a disposizione degli utenti e pubblicizzati sulle pagine web delle strutture/cooperative etc.

Articolo 3

Obblighi delle amministrazioni comunali beneficiarie

Corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto fino al 31.12.2035;

Rispettare la normativa europea del “divieto di doppio finanziamento”, che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;

Attuare l'intervento nel rispetto dei principi di pari opportunità, non discriminazione e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Risorse: 10.000.000 FSE+ 2021-2027 - Priorita'
Istruzione e Formazione – Azione PAD 2.f.12.

Destinatari: sono i bambini e le bambine in età
utile per la frequenza di servizi per la prima
infanzia residenti in un Comune della Toscana.

Rendicontazione: UCS INFANZIA

UCS INFANZIA: 534,60/mese per 10 mensilità (max erogabile € 5346,00)

Può essere previsto un numero di mensilità di frequenza inferiore a 10 esclusivamente nei casi di:

- **maturazione dell'età utile** per l'accesso ai servizi per la prima infanzia in una data successiva al mese di ottobre;
- accesso ai servizi posticipato per svolgimento di **attività di inserimento**;
- **avvio dell'attività** del servizio in una data successiva a ottobre;
- **termine delle attività** del servizio antecedente al 1/6/2025 o al 1/7/2025 in caso di avvio delle attività del servizio in un mese successivo a settembre 2024;
- minori con la **certificazione di disabilità** di cui alla Legge n. 104/1992;
- minori il cui nucleo familiare presenti una **situazione segnalata** dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;
- minori dei quali almeno un genitore sia titolare dello **status di rifugiato** o dello **status di protezione sussidiaria** ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE".

ART. 7
DOMANDA DI CANDIDATURA:
a mezzo PEC - Scadenza 15/06/2024
pena esclusione

Con **allegato B** e, nei soli casi previsti, gli altri allegati

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ALLA SCADENZA DEL 15 GIUGNO 2024:

Allegato B – compilato e sottoscritto digitalmente, nella tabella è **necessario indicare “la capacità di accoglienza/ricettività massima” di ciascuna struttura educativa ivi elencata;**

Determina dirigenziale di rilevazione della consistenza della lista di attesa, qualora sussista, dei minori i cui nuclei familiari **siano in possesso di un ISEE minorenni tra 35.000,01 e 50.000,00;**

In tale elenco, rilevato in una **data non antecedente al 11/06/2024** devono figurare **esclusivamente** i bambini e le bambine con genitori/tutori con tale intervallo di ISEE.

Nel caso di esercizio associato di funzioni dovrà essere inviato, a **pena di esclusione** della richiesta di adesione, **l'atto convenzionale** dal quale risulti tale modalità di gestione.

PREMIALITA' E PENALITA'

Vedere attentamente l'art.7 dell'Avviso

- A) assegnazione di una quota pari a € 5.346,00 per ogni amministrazione comunale ricompresa tra le aree interne della Toscana
- B) € 5.346,00 per ciascuna delle amministrazioni comunali aderenti ad una gestione associata;
- C) € 5.346,00 per ciascun bambino o bambina accolto in una struttura educativa comunale ed inserito in allegato E:
- c1) con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992;
- c2) il cui nucleo familiare presenti una situazione segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;
- c3) dei quali almeno un genitore sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE";
- D) € 1.000.000,00 da ripartire proporzionalmente alla consistenza della lista di attesa, **nei servizi per la prima infanzia a titolarità comunale**, dei bambini e delle bambine, i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE minorenni tra 35.000,01 e 50.000,00; i contributi sono assegnati fino ad un massimo dell'importo di € 5.346,00 per bambino/a in lista di attesa

Articolo 8
SCADENZA PRESENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE:
07 settembre 2024

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

1) **ALLEGATO D**: Convenzione con la Regione per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti, sottoscritta digitalmente;

2) **Allegato E**, a preventivo, con le informazioni relative ai bambini e alle bambine destinatarie del progetto, sottoscritto digitalmente e in formato scrivibile;

in tale scheda dovrà essere inserita la specifica delle mensilità previste di frequenza, che potranno essere modificate fino alla scadenza prevista all'articolo 10, 31 marzo 2025

In tale allegato dovrà esser dato conto dell'utilizzo dei contributi di cui al paragrafo 9 - punto C) – dell'art.7.

Il prospetto di cui all'**allegato E**, in **formato scrivibile** (ods, xls, etc.), deve essere inviato contestualmente anche per posta elettronica al seguente indirizzo:

progetto.conciliazione@regione.toscana.it.

ART.9

GIUSTIFICATIVI DI SPESA:

Allegato F – registri presenze

Eventuali allegati a supporto delle assenze.

Ricordarsi i documenti di identità dei vari
sottoscrittori

Allegato C - Scheda Calcolo UCS

ASSENZE (STESSE MODALITA' DELLA MISURA NIDI GRATIS):

Se presenze **inferiori a 5 giorni/mese** le assenze possono essere dimostrate unicamente se riguardanti i bambini e le bambine e se:

- 1) dimostrate mediante certificato medico che attesti il periodo effettivo di assenza per malattia;
- 2) conseguenti a referto di pronto soccorso, per ricovero ospedaliero, day hospital o necessarie per lo svolgimento di terapie salvavita, oncologiche o riabilitative e dei giorni di assenza causati dagli effetti collaterali di tali terapie.

Tale documentazione **non può essere in alcun caso prodotta mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000.**

Per tutto l'anno educativo, i mesi complessivi di assenza per le motivazioni sopra riportate possono essere:

- a) **fino ad un massimo di due**, anche non continuativi, nel caso delle assenze per malattia di cui al punto 1);
- b) **fino ad un massimo di quattro**, anche non continuativi, nel caso delle assenze per le motivazioni di cui al punto 2).

La deroga fino ad un massimo di **quattro mensilità** sussiste inoltre, senza obbligo di motivazione, per tutti i bambini e le bambine in **possesso dell'attestazione di cui alla legge 104/1992** o di invalidità.

Nel caso di assenze riconducibili alle motivazioni di cui ai punti 1) e 2) per lo stesso/a bambino/a, il numero massimo di mesi che si possono riconoscere è pari comunque a 4.

Il riconoscimento del contributo è comunque **vincolato alla permanenza dell'iscrizione** al servizio del minore.

ART. 10

VARIAZIONI PROGETTUALI

Scadenza: 31 marzo 2025 - PEC

Oggetto della variazione:

- la sostituzione dei bambini precedentemente inseriti nell'allegato E; dovranno specificatamente indicati nella richiesta i bambini sostituiti ed i nuovi bambini da inserire e **dovrà essere allegato un nuovo Allegato E dal quale si evincano le sostituzioni;**
- l'**indicazione di una periodo di frequenza** (mensilità di inizio e termine) diverso da quello precedentemente indicato nell'allegato E trasmesso, fermo restando la durata massima di 10 mensilità.

Tutte le richieste devono essere **MOTIVATE**.

Non potranno essere accolte in particolare:

- le richieste che prevedano l'esclusivo inserimento nell'allegato E di nuovi bambini senza la sostituzione di quelli già previsti;
- le richieste **prive di motivazione**.

Non possono essere modificate la tipologia di destinatari e le finalità del progetto.

ART. 10

VARIAZIONI PROGETTUALI

Scadenza: 31 marzo 2025 – PEC

- la sostituzione dei bambini di cui al punto C dell'art. 7:

c1) con la certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992;

c2) il cui nucleo familiare presenti una situazione segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale del Comune;

c3) dei quali almeno un genitore sia titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE".

Può essere autorizzata solo ed esclusivamente qualora tale bambino/a sia sostituito con altro avente una delle condizioni di accesso (c1-c2-c3); qualora i bambini e le bambine di cui al sopra indicato punto C) interrompano la frequenza saranno riconosciute solamente le mensilità di effettiva presenza.

ARTT. 8 – 11 – 12

Anticipo: 50% delle risorse assegnate.

Eventuale richiesta rimborso intermedio: 31 marzo 2025 –
inserimento giustificativi Sistema Informativo, generazione ed
invio Chiusura Trimestrale 2025/I – **adempimento facoltativo.**

Saldo: a seguito di istruttoria rendiconto.

CONTROLLI IN LOCO: sorteggio con Applicativo Regionale.
Convocazione. Possibile in loco o on line.

ART. 13
RENDICONTO FINALE – SCADENZA 08 NOVEMBRE 2025 – PEC
DOCUMENTAZIONE:

Adempimenti sul Sistema Informativo FSE:

Allegati F – registri presenze (certificazioni necessarie - per presenze inferiori ai 5 giorni);

Allegato C - scheda calcolo UCS:

porre attenzione alle firme e ai documenti di identità;

-

Documenti da allegare alla pec:

- 1) **allegato G - Relazione finale** di sintesi, sottoscritta digitalmente;
- 2) **Chiusura/e trimestrale/i**, lato Ente, così come generata/e tramite Sistema Informativo FSE+ sottoscritta/e digitalmente;
- 3) **Rendiconto** così come generato tramite Sistema Informativo FSE+ sottoscritto digitalmente;
- 4) **Allegato E** firmato digitalmente aggiornato con l'indicazione dei mesi di frequenza effettivi dei soli destinatari del progetto; lo stesso modello dovrà essere inviato **anche in formato scrivibile** (ods, exl, etc.);
- 5) **allegato C - Scheda di calcolo delle UCS** - firmata digitalmente, una per ogni struttura educativa.

Si ricorda che **prima di generare il Rendiconto finale sul Sistema Informativo FSE è sempre necessario generare la chiusura trimestrale.**

Determina dirigenziale di individuazione dei bambini e delle bambine destinatarie del progetto, con l'indicazione dei corretti mesi di presenza, che **approva l'allegato E a consuntivo**; può essere omesso tale invio **esclusivamente** qualora tale atto sia stato inviato in sede di presentazione del progetto e non siano intervenute variazioni nello stesso;

ART. 13 RICHIESTA INTEGRAZIONI E REVOCHE:

Il Settore regionale competente potrà richiedere alle amministrazioni beneficiarie dei contributi la trasmissione del rendiconto finale, ovvero di fornire chiarimenti o integrazioni a mezzo di specifica richiesta **entro 15 giorni lavorativi pena il non riconoscimento delle relative spese** (UCS).

La Regione Toscana dispone la revoca, parziale o totale in ragione della gravità dell'inadempimento, del finanziamento attribuito all'amministrazione beneficiaria dei contributi nei seguenti casi:

- a) revoca totale in caso di **mancato avvio dell'attività** prevista dal progetto;
- b) revoca totale in caso di **rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli** sulle attività da parte dell'amministrazione regionale;
- c) revoca totale o parziale in caso di **omessa o insufficiente o ritardata trasmissione delle integrazioni** richieste dall'amministrazione regionale, senza che precedentemente sia stata formalizzata la richiesta di proroga;
- d) revoca totale ove risulti che l'amministrazione beneficiaria **non abbia inviato la rendicontazione finale** a seguito degli eventuali solleciti;
- e) revoca totale in **caso di scioglimento**, operativo a tutti gli effetti, una data successiva a quella della presentazione del progetto iniziale o nel corso dell'anno educativo, **dell'esercizio della gestione associata**;
- f) in tutti gli altri casi stabiliti dall'avviso in cui il mancato adempimento costituisce motivo di revoca totale.

Articolo 16 Informazione e pubblicità

Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita>.

Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, i Comuni e i servizi per la prima infanzia sono tenuti a:

- a fornire, sul **sito web**, ove tale sito esista, e sui siti di **social media ufficiali** una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una **dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione** in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- **esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico** almeno un poster/cartello **di misura non inferiore a un formato A3 (fornito da RT CON e.mail)** o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione "Nidi di qualità" che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

l'Autorità di Gestione applica misure, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, qualora il Comune:

- non rispetti i gli obblighi di cui all'articolo 47, riguardo l'uso dell'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX;
- non adempia a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50 Reg (UE) 2021/1060);
- non ponga in essere azioni correttive.



GIOVANI SÌ

Grazie per l'attenzione!